



## COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE

Città Metropolitana di Venezia

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 28 Del 06-07-2020

**Oggetto: Convenzione tra i Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave per la gestione unitaria delle rispettive concessioni del demanio della navigazione interna sul fiume Piave di pertinenza dei due comuni**

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di luglio alle ore 19:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione in sessione Ordinaria.

Eseguito l'appello risultano:

<b>FINOTTO MANRICO</b>	<b>P</b>	<b>FALCIER DIEGO</b>	<b>P</b>
<b>CONTE LEONARDO</b>	<b>P</b>	<b>FASAN GIANNINO</b>	<b>P</b>
<b>PIZZOL DAMIANO</b>	<b>A</b>	<b>ZARAMELLA GIANPIETRO</b>	<b>P</b>
<b>DALLA MORA CRISTINA</b>	<b>P</b>	<b>SENSINI MASSIMO</b>	<b>P</b>
<b>SGNAOLIN MICHELE</b>	<b>A</b>	<b>SARTORETTO ALESSANDRA</b>	<b>P</b>
<b>FREGONESE GIOVANNI</b>	<b>P</b>	<b>PASINI MANUEL</b>	<b>P</b>
<b>ZORZI GABRIELE</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor FINOTTO MANRICO in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dr. CALLEGARI ENNIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Esce Sgnaolin presenti 11.

Conte relaziona sul punto.

Il Sindaco relaziona sulla Convenzione proposta evidenziando come si guardi soprattutto al ponte di barche; si sofferma sui canoni concessori e ricorda la situazione del ponte.

Zaramella chiede di capire meglio la situazione.

Il Sindaco ritiene che si debba aspettare il piano di gestione delle concessioni.

Falcier legge il proprio intervento che si allega al presente atto.

Sensini fa presente che non sembra siano previste sanzioni o commissariamenti per lo sfioramento dei termini. Manifesta alcune considerazioni riguardo l'obbligo di utilizzo di parte del canone per la sistemazione dello specchio acqueo, senza essere tenuti all'aggiunta di altre somme. Si dichiara favorevole per la bozza di convenzione.

Sartoretto fa presente come si sia parlato di incarico esterno e ne chiede le motivazioni così come per quanto riguarda la situazione del ricorso al TAR.

Il Sindaco, in risposta a Sensini, conferma che non vi sono sanzioni previste ma che la Regione potrebbe sostituirsi in caso di ritardi. Riguardo l'incarico che s'intende assegnare all'esterno, fa presente come la normativa sia complessa e che non vi sono professionalità presso le amministrazioni interessate; riguardo la situazione del ricorso al TAR fa presente come sia interessata l'Avvocatura civica e di non sapere, al momento, a che punto sia l'iter data la situazione determinata dal covid. Fa presente come vi sarà un bando successivo al piano di gestione e del relativo regolamento. Ricorda la fase transitoria prevista dalle linee guida.

\*\*\*

Su proposta dell'assessore ai Lavori Pubblici, Territorio e Ambiente, Patrimonio, Conte Leonardo

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- gli artt. 86, comma 1, e 105, comma 2 – lett. l), del DLgs 112/1998, con i quali lo Stato ha conferito alle Regioni le funzioni amministrative relative, tra l'altro, alla gestione dei beni del demanio idrico, comprendenti il rilascio delle concessioni sul demanio della navigazione interna.
- la precedente normativa di riferimento è individuabile come segue:
  - RD 523/1904 (testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e s.m.i.;
  - RD 959/1913 (Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione);
  - L'elenco delle linee navigabili, approvato originariamente con RD 823/1911 e successivamente aggiornato e modificato con D.Lgt. 1536/1917;
  - RD 1775/1933 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e s.m.i.;
  - Codice Civile, artt. 822 – 826;
  - RD 327/1942 (Codice della Navigazione), artt. 36 – 49, 58 – 59;
  - DPR 631/1949 (regolamento per la navigazione interna).

- successivamente all'emanazione del D.Lgs. 112/1998, lo stato ha emanato, in materia o in materie attinenti, i seguenti provvedimenti.
  - DPCM 22.12.2000 (trasferimento di beni e risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs 112/1998;
  - L. 152/2006 (norme in materia ambientale).
  
- successivamente all'emanazione del D.Lgs. 112/1998, la Regione Veneto ha emanato i seguenti provvedimenti:
  - LR 11/2001, art. 100 (Trasporti – Funzioni della Regione);
  - DGR 1880 del 24.06.2003 (Competenze degli Ispettorati di Porto – procedure amministrative);
  - DGR 1895 del 24.06.2003 (Determinazione dei canoni del demanio idrico per l'anno 2004);
  - DGR 2509 del 08.08.2003 (definizione e snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del Demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto idraulico);
  - DGR 1997 del 25.06.2004 (modifiche al tariffario dei canoni delle concessioni del demanio idrico di cui alla DGR 1895/2003);
  - DGR 3749 del 05.12.2006 (tariffe per le spese di istruttoria in materia di navigazione interna), aggiornata con DGR 1666 del 24.06.2008, con Decreti Mobilità 103 del 13.08.2008 e 65 del 04.04.2012;
  - DGR 4222 del 28.12.2006 (individuazione del demanio della navigazione interna);
  - DGR 1599 del 11.10.2011 (semplificazione dei procedimenti);
  - DGR 1791 del 04.09.2012 (individuazione del demanio della navigazione interna);
  
- più recentemente la Regione Veneto, con la L.R. n. 46/2017, ha aggiunto l'art. 100 bis alla L.R. n. 11/2001, disponendo che:
 

***“1. Con riferimento alle concessioni del demanio della navigazione interna, sono conferite ai comuni le funzioni amministrative relative a:***

  - a) rilascio delle concessioni, vigilanza e contrasto all'abusivismo;***
  - b) manutenzione delle vie d'acqua classificate navigabili per il regolare svolgimento della navigazione interna, e rimozione dei natanti abbandonati o sommersi;***
  - c) riscossione dei canoni demaniali, inclusi gli oneri istruttori e i depositi cauzionali.***

***2. I canoni derivanti dalla gestione dei beni del demanio della navigazione interna sono introitati dai comuni che ne trattengono una quota pari al 50 per cento per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.***

***3. I comuni trasferiscono alla Regione la restante quota pari al 50 per cento dei canoni introitati nell'esercizio precedente entro il 30 giugno di ogni anno.”***
  
- per dare attuazione al citato art. 100 bis della LR 11/2001, la Giunta Regionale ha approvato la DGR n. 251 del 06.03.2018, contenente, in particolare, le Linee Guida per la gestione del demanio della navigazione interna in attuazione della delega ai Comuni disposta con la L.R. n. 46/2017;
  
- con la predetta DGR 251/2018, la Regione Veneto ha dettato ai Comuni nuove linee guida, sostitutive delle precedenti di cui alla DGR 1791/2012, almeno per le parti incompatibili con le più recenti disposizioni, con le quali, in particolare si statuisce quanto segue:
  - ai Comuni sono conferite le funzioni amministrative relative alla gestione del demanio della navigazione interna. Per demanio della navigazione interna si intende parte del demanio idrico, consistente: a) nella superficie navigabile delle acque lacuali e fluviali che sono classificate navigabili ai sensi dell'allegato A della DGR n- 4222/2006, b) nelle zone portuali della navigazione interna, c) nelle aree prospicienti a terra delle acque lacuali e fluviali classificate navigabili, con le relative pertinenze, intendendo per tali ambiti: aree, strutture,

fabbricati e quant'altro del bene demaniale necessariamente funzionale all'uso della navigazione.

L'Autorità Demaniale preposta all'amministrazione del demanio della navigazione interna, ai fini dell'attuazione delle linee guida, è il Comune in cui insiste l'ambito demaniale. La superficie concedibile dall'Autorità demaniale consiste nello spazio acqueo e nell'eventuale area a terra;

- La durata delle concessioni demaniali non è prorogabile né rinnovabile, in ottemperanza alla Direttiva 2006/123/CE. La durata delle concessioni viene rilasciata in conformità all'art. 4 bis del D.Lgs. 1993/400 (disposizioni per determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) e perciò per una durata massima di venti anni, in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare, essendo la durata ordinaria pari a sei anni;
- Entro tre anni dall'entrata in vigore delle nuove linee guida, i Comuni redigono piani di gestione, con lo scopo di individuare gli ambiti e le tipologie di intervento necessari al potenziamento e allo sviluppo della navigazione. Detti piani sono sottoposti all'iter di approvazione della Regione e devono acquisire i pareri ai fini della sicurezza idraulica e della sicurezza della navigazione da parte delle Strutture regionali competenti;
- L'occupazione degli spazi nelle aree demaniali è subordinata al rilascio di un provvedimento concessorio, la realizzazione di qualsiasi opera è sottoposta alla normativa urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale, gli oneri manutentivi dell'area oggetto della concessione, inclusi gli interventi necessari all'accessibilità degli spazi acquei sono ad esclusivo carico del concessionario;
- I comuni dotati di Piano di Gestione adottano un apposito regolamento per l'individuazione dei soggetti assegnatari degli spazi acquei e pertinenze a terra. Tale procedura si attua tramite bando pubblico. Il regolamento, in particolare, deve garantire il rispetto dei seguenti principi: evidenza pubblica nell'individuazione degli assegnatari di spazi acquei, contemperazione degli interessi pubblico e privato, con prevalenza dell'interesse pubblico, massimizzazione del canone ed individuazione di eventuali ulteriori criteri ai fini dell'individuazione dell'assegnatario, individuazione di modalità transitorie per consentire l'allineamento temporale tra le concessioni in corso di validità e le procedure a bando, divieto di subconcessione da parte del concessionario;
- I Comuni che non si sono dotati del piano di gestione istruiscono le istanze di concessione presentate, nel rispetto dei seguenti principi: evidenza pubblica (almeno tramite pubblicazione della domanda sul profilo informatico del Comune per 30 gg), contemperazione degli interessi, massimizzazione del canone, in caso di più richieste sulla medesima area da parte di portatori di interessi equivalenti, migliori soluzioni pianificatorie, individuazione di modalità transitorie per consentire l'allineamento temporale tra le concessioni in corso e le procedure a bando, disciplina in materia di subentro;
- La domanda deve essere compilata e sottoscritta dal richiedente, deve contenere le informazioni che saranno precisate dal Comune in regolamento; la domanda va comunque corredata (tra l'altro) dall'indicazione della durata della concessione richiesta, da un progetto presentato da tecnico abilitato, da una relazione tecnico – descrittiva, da elaborati rappresentativi in scala adeguata l'ingombro delle strutture da realizzare a terra, da una tabella riepilogativa con la somma delle superfici richieste in concessione e il calcolo dei canoni dovuti, per le opere soggette a V.I.A, dalla documentazione prevista dalla L.R. 4/2016 e s.m.i.;

Considerato che:

- nel tratto (navigabile) del fiume Piave, tra Noventa di Piave e Fossalta di Piave, è prevista, a cura del BIM Basso Piave la realizzazione di pontili: a Romaziol di Noventa di Piave, al Parco Fluviale di Noventa e in loc. Gonfo di Fossalta di Piave;

- il tratto di fiume in parola è principalmente caratterizzato dalla presenza di un ponte di barche privato che consente il collegamento dei due tronconi della SP 48 che raggiungono, da un lato, l'argine del Piave dalla parte di Noventa (loc. Ca' Memo) e, dall'altro, l'argine del Piave a Fossalta;
- detto ponte di barche, ancorché privato, svolge un imprescindibile servizio di pubblico interesse, collegando due tratti di viabilità sovra-comunale molto importanti per le comunità locali, in particolare per i residenti nei due Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave;
- la relativa concessione, rilasciata in data 27.12.2000 dal Ministero LLPP – Magistrato alle Acque di Venezia, con decorrenza 20.12.1999 e durata ventennale, è regolata dal disciplinare Rep. N. 16756 del Min. LLPP – Magistrato alle Acque – Nucleo Operativo di Venezia, datato 29.11.2000, mentre il progetto del ponte è stato depositato presso il predetto Ministero in data 08.04.1997, insieme all'istanza di concessione;
- La Regione Veneto, con Decreto n. 114, del 12.04.2019, emesso dal Direttore dell'U.O. Logistica ed Ispettorato al Porto, ha proceduto al trasferimento al Comune di Fossalta di Piave della pratica relativa alla concessione demaniale del predetto ponte di barche, tuttavia, è evidente che la concessione, relativa al demanio della navigazione interna, riguarda entrambi i Comuni, riconosciuti come Autorità Demaniale ciascuno per la sua sponda e la sua metà longitudinale del corso del fiume;
- Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dalla citata DGR 251/2018, d'intesa con il Comune di Noventa di Piave, con deliberazione di G.C. n. 182 del 11.12.2019 e successivo provvedimento del Resp. Ufficio LLPP, il Comune di Fossalta di Piave ha affidato (anche a nome e per conto del Comune di Noventa di Piave) la concessione per l'occupazione temporanea di spazio acqueo per il mantenimento del ponte di barche sul Piave, per la durata di un anno (con decorrenza dal 20.12.2019), allo stesso gestore uscente;

Ritenuto pertanto opportuno che i Comuni di Noventa di Piave e Fossalta di Piave operino di concerto e congiuntamente in relazione alla pianificazione della gestione delle confinanti aree del demanio della navigazione interna del Piave, alla predisposizione del relativo regolamento attuativo e al rilascio delle concessioni;

Visto l'art. 42 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 267/2000, e ritenuta la propria competenza;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 14 del D.P.R. 62/2013 non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al Responsabile dell'Area proponente il presente provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Atteso che è stato formalmente acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso favorevolmente dal responsabile del servizio finanziario;

con votazione palese che dà i seguenti risultati: voti favorevoli n. 11 (undici) espressi per alzata di mano da n. 11 (undici) componenti presenti e votanti.

#### **DELIBERA**

- 1) Di approvare la convenzione preliminare tra i Comuni di Fossalta di Piave e di Noventa di Piave, allegata sub A al presente atto (Capofila il comune di Fossalta di Piave);
- 2) Di riservarsi, con successivi atti, di approvare il Piano di Gestione intercomunale del demanio della navigazione interna del Piave (tratti di competenza dei predetti Comuni) e il Regolamento per l'assegnazione dei relativi spazi acquei;

- 3) Di demandare alla Giunta comunale la facoltà di apportare modifiche o integrazioni non essenziali al testo della convenzione;
- 4) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della suddetta convenzione in rappresentanza del Comune di Fossalta di Piave;
- 5) Di demandare ai responsabili degli uffici competenti l'assunzione degli impegni di bilancio necessari per concorrere alle spese che verranno assunte dal Comune di Fossalta in attuazione della convenzione in parola;
- 6) Di trasmettere il presente atto al Comune di Noventa di Piave per i successivi adempimenti di competenza;
- 7) Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento su sito web del Comune di Fossalta di Piave nella sezione Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio, ai sensi dell'art. 39 comma 1 del D.Lgs 33/2013;
- 8) Di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo-politico", conformemente a quanto previsto dall'art 23 del D.Lgs. 33/2013;

Il Consiglio comunale data la volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, con voti favorevoli n. 11 (undici) espressi da n. 11 (undici) componenti presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

---

---

PARERE EX ART. 49 E ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000

Vista la documentazione di supporto e preso atto dell'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in merito alla regolarità e correttezza amministrativa, parere:**Favorevole**

Data: 01-07-2020

Il Responsabile del servizio  
F.to PAVAN GIUSEPPE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere:  
**Favorevole**

Data: 01-07-2020

Il Responsabile del servizio  
F.to Celeghin Angela

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
F.to FINOTTO MANRICO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to CALLEGARI ENNIO



## COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE

Città Metropolitana di Venezia

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **28** Del **06-07-2020**

**Oggetto: Convenzione tra i Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave per la gestione unitaria delle rispettive concessioni del demanio della navigazione interna sul fiume Piave di pertinenza dei due comuni**

---

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Messo Comunale certifico che copia del presente verbale, viene affissa all'Albo On-Line del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 13-08-2020 n° 761 ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 13-08-2020

IL MESSO COMUNALE

---

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si attesta che in data del certificato di firma digitale la presente deliberazione è divenuta esecutiva, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Celeghin Angela